



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 353 del 2/04/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARTINO GRISCI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 335 del 20/03/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 310 pfi 25-26 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito allo svolgimento della gara amichevole non autorizzata disputata il giorno 28.09.2025 tra le squadre under 17 delle società Lupa Frascati e Velletri"* deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

- Il Sig. Martino Grisci, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. SPQV Velletri Calcio, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole svoltasi in data 28.09.2025 tra le squadre Under 17 delle società A.S.D. SPQV Velletri Calcio ed A.S.D. L.V.P.A. Frascati presso l'impianti sportivo di Velletri, in assenza della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Lazio;

- la società A.S.D. SPQV Velletri Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Martino Grisci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

-Segnalazione del sig. L.G., padre del calciatore sig. F.G. tesserato per la LVPA Frascati, avente ad oggetto i fatti occorsi in occasione della gara amichevole disputata il giorno 28.9.2025 tra le squadre under 17 delle società Lupa Frascati e Velletri, con i seguenti allegati:

- foglio censimento della società L.V.P.A. Frascati per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- foglio censimento della società Polisportiva SPQV Velletri Calcio per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- estratto del Regolamento della LND – art. 37;
- mail della Procura Federale trasmesse al sig. Luigi Grassi in data 28.10.2025 ed in data 3.11.2025;
- mail del sig. Luigi Grassi trasmessa alla Procura Federale in data 6.11.2025;
- verbale di audizione del 13.11.2025 del sig. Martino Grisci, presidente della società SPQV Velletri Calcio;
- verbale di audizione dell'1.12.2025 del sig. Daniele Calcagni, allenatore tesserato per la società L.V.P.A. Frascati.

All'udienza del 19.03.2026 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Debora Badoni, mentre compariva per i deferiti il Sig. Martino Grisci. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il Sig. Martino Grisci fosse sanzionato con n. 4 mesi di inibizione e la società A.S.D. SPQV Velletri Calcio con € 500 di ammenda.

Il Sig. Grisci Martino ascoltato sui fatti, dichiarava di aver autorizzato, su richiesta della società Lupa Frascati impossibilitata a utilizzare il proprio impianto, lo svolgimento di un allenamento congiunto, ritenuto non assimilabile a gara amichevole, precisando che, a seguito di tensioni tra i calciatori, l'allenamento veniva prontamente interrotto dallo Staff tecnico. Ha infine riconosciuto l'irregolarità della condotta per mancata preventiva comunicazione, evidenziando la buona fede e la successiva segnalazione dell'accaduto. Il Tribunale rileva che i fatti oggetto di contestazione, così come prospettati dalla Procura Federale, risultano compiutamente dimostrati dalla documentazione acquisita in atti. In particolare, è pacifico che, si sia effettivamente svolta una competizione non comunicata né autorizzata dal Comitato Regionale Lazio e di conseguenza risulta integrata la violazione degli artt. 4, comma 1, e del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento della LND, da parte del sig. Martino Grisci, nella qualità di presidente munito di poteri di rappresentanza della società. Conseguentemente, trova applicazione anche la responsabilità diretta della società A.S.D. SPQV Velletri Calcio ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante. Tuttavia, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio reputa di discostarsi, in senso mitigativo, dalle richieste formulate dalla Procura Federale, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto alla concreta gravità della condotta. In particolare, assumono rilievo, in senso attenuante, il comportamento collaborativo del sig. Grisci, che ha ammesso i fatti e rappresentato le circostanze dell'accaduto, nonché l'assenza di conseguenze rilevanti sul piano sportivo o disciplinare, tenuto conto che l'attività è stata interrotta al primo insorgere di tensioni tra i partecipanti; ed, infine, la mancanza di precedenti specifici o elementi sintomatici di reiterazione della condotta. Tali elementi consentono di ritenere la condotta di minore gravità rispetto al disvalore tipico della violazione contestata, giustificando una rimodulazione della sanzione in senso più contenuto rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Grisci Martino, n.2 mesi di inibizione;
- SPQV Velletri Calcio, euro 250,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 335 del 20/03/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 317 pfi 25-26 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla segnalazione trasmessa dal sig. Pietro Paoella in data 10.7.2025, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Team Nuova Florida 2005"* deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. **Pietro Paoella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con comunicazione trasmessa alla Procura Federale in data 10 luglio 2025, segnalato nonostante fosse a conoscenza della non veridicità dei fatti che il sig. Francesco Bruno, calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2023 – 2024, lo aveva contattato sulla sua utenza cellulare e gli aveva inviato *"messaggi minacciosi di stampo mafioso, sia come testo che con telefonate (che sono state registrate), del tipo "datemi tutti i soldi sull'iban che vi invierò non a me intestato perché mia moglie non deve sapere nulla, altrimenti faccio partire delle persone da Napoli e sono C***i" poi con messaggi da un numero non suo dove scrivevano "se entro venerdì 11 luglio non fai quello che ti ho detto useremo pistole"*;

- la società **A.S.D. Team Nuova Florida** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Paoella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

- provvedimento della Procura Generale dello Sport Prot. n. 7029 del 9 ottobre 2025;
- copia integrale degli atti del procedimento iscritto al n. 126 pfi 25-26;
- segnalazione del sig. Piero Paoella, presidente della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, del 10 luglio 2025;
- foglio censimento della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Sporting Nuova Florida per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- comunicazione pec del 17.9.2025 del sig. Pietro Paoella trasmessa al collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente;
- verbale di audizione del sig. Francesco Bruno, già tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 nella stagione sportiva 2023 – 2024, del 26.9.2025;
- foglio censimento della società A.S.D. Team Nuova Florida per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- convocazione per l'audizione dell'11.11.2025 del sig. Pietro Paoella trasmessa via PEC in data 23.10.2025;
- convocazione per l'audizione dell'18.11.2025 del sig. Pietro Paoella trasmessa via PEC in data 12.11.2025;
- comunicazione PEC della società A.S.D. Team Nuova Florida del 17.11.2025 con riguardo al sig. Pietro Paoella ed allo stato della società.

All'udienza del 19.03.2026 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Debora Badoni, mentre compariva per i deferiti l'Avv. Leonardo Mennella.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti come di seguito:

- n.3 mesi di inibizione, ridotta di 1/3, per la sanzione finale di n.2 mesi di inibizione;
- Euro 400,00 di ammenda, ridotta di 1/3, per la sanzione finale di euro 268,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto dell'accordi intervenuto tra le parti, sull'applicazione delle sanzioni così come illustrate, non rinveniva elementi per pervenire ad un proscioglimento dei deferiti. Infatti, dalle risultanze istruttorie è emersa la non veridicità dei fatti segnalati dal sig. Pietro

Paolella, in quanto, da un lato, il sig. Francesco Bruno ha escluso in modo fermo e circostanziato di aver avuto contatti con il segnalante, dichiarando di non conoscerlo e di aver intrattenuto rapporti esclusivamente con altro soggetto della società, Sig. Daniele Pinzi, tuttotfare della società; dall'altro, tale versione ha trovato riscontro documentale nella produzione della liberatoria e delle conversazioni intercorse con il diverso referente societario, relative al pagamento dei compensi. Inoltre, il sig. Paolella non ha mai prodotto le asserite prove delle gravi minacce denunciate, né ha reso possibile la propria audizione, risultando irreperibile, ed ha anzi successivamente dichiarato di voler rinunciare all'azione intrapresa.

Il complessivo quadro probatorio, pertanto, anche alla luce degli elementi documentali acquisiti nel procedimento disciplinare conclusosi con archiviazione, ha smentito il contenuto della segnalazione, evidenziandone l'infondatezza.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Paolella Pietro, n.2 mesi di inibizione;
- Team Nuova Florida 2005, euro 268,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 2 aprile 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato